

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Decreto Rep. Prot. n.
Anno 2025 Tit. III Cl. 2 Fasc. 2 All. n. 9

OGGETTO: Regolamenti didattici di corsi di studio - Emanazione.

LA RETTRICE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 giugno 2023, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'8 gennaio 2009, relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1649, relativo alla determinazione delle nuove classi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;

Visto il decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 gennaio 2021, n. 1154, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale rep. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale rep. 3945 del 5 ottobre 2023;

Tenuto conto dell'art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. 4871 del 10 dicembre 2024;

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2024, rep. 140, avente ad oggetto "Modifica degli Schemi dei Regolamenti didattici dei corsi di studio";

Vista la delibera del Senato Accademico del 10 settembre 2024, rep. 2, avente ad oggetto "Linee guida per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2025/26";

Vista la Delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'11 giugno 2025 con la quale sono stati proposti agli Organi Centrali i Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo;

Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

- di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico raggruppati nella Scuola di Medicina e Chirurgia;

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari

- Corso di laurea magistrale in MEDICAL BIOTECHNOLOGIES LM-9 - Dipartimento di Medicina molecolare (DMM)
- Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES – BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE LM-9 – Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DALLA PREVENZIONE LM/SNT4 - Dipartimento di Scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE LM-/SNT3 – Dipartimento di Medicina (DIMED)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA LM-67 – Dipartimento di Medicina (DIMED)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE LM/SNT1 – Dipartimento di Medicina molecolare (DMM)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE LM/SNT2 – Dipartimento di Scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 – Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA LM-13 - Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)

dando atto che i Regolamenti didattici dei corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entreranno in vigore dall'anno accademico 2025/2026.

Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, verranno pubblicati nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nelle pagine relative ai corsi di studio;

2. di dare atto che i Regolamenti sopra elencati decadranno qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei loro allegati;
3. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice
Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA

TITOLO I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1 — PREMESSE E FINALITÀ

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-13 di cui al D.M. 1649 del 19 dicembre 2023.
Il diploma di laurea magistrale avrà in sé direttamente doppia valenza di titolo accademico e titolo abilitante
2. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA fa riferimento al Dipartimento SCIENZE DEL FARMACO (DSF) ed è coordinato presso la Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA.
Sono organi del Corso di laurea magistrale a ciclo unico il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea magistrale in FARMACIA, di seguito indicato con CCLM a ciclo unico.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico è subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti dalla relazione di check up presentata dalla Commissione del Presidio della qualità della didattica agli Organi di Ateneo nella fase di approvazione annuale dell'offerta formativa.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

ART. 2 – AMMISSIONE

1. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA è fissato annualmente dal Senato Accademico, in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati e della presenza del tirocinio obbligatorio come parte integrante del percorso formativo così come previsto dalla normativa vigente.
2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di chimica, biologia, fisica e matematica.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3 e in base a quanto previsto dal bando di ammissione per quanto attiene le competenze linguistiche.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test.

In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM a ciclo unico, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti, anche con riferimento ai candidati con titolo estero, attraverso il bando di ammissione.

La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM a ciclo unico.

4. Sono ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico FARMACIA, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
 - frequentando corsi di recupero o percorsi di tutorato con prova finale.
6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'allegato 2.

ART. 3 — ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA è organizzato in un unico curriculum.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con il documento (allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
4. Nell'allegato 2 sono definite:
 - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli;
 - i SSD associati a ciascuna attività formativa;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento delle Studentesse e degli Studenti;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento;
 - il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
 - l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati
 - l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8.
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA sono resi noti e aggiornati nel sito web di Ateneo.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del CCLM a ciclo unico sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.
L'orario delle attività didattiche è reso pubblico almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre.
Le date degli esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del trimestre o del semestre.

ART. 4 — ESAMI E VERIFICHE

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 1. di base;
 2. caratterizzanti;
 3. affini o integrative;
 4. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi, oppure relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, oppure prova di laboratorio, oppure esercitazione al computer, oppure prova pratica, oppure progetto.

Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera o delle ulteriori conoscenze linguistiche, le competenze verranno verificate tramite il superamento del Test di Abilità Linguistica (TAL) per la lingua inglese, organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ovvero tramite il riconoscimento di un certificato linguistico di livello equivalente rilasciato da un Istituto accreditato.

I risultati degli stage e/o tirocini non obbligatori verranno verificati dal docente responsabile.

I risultati dei tirocini, dei tirocini formativi, dei tirocini professionalizzanti verranno verificati dal docente responsabile.

I risultati del tirocinio Pratico Valutativo (TPV) verranno verificati dal docente responsabile secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.I. n. 651 del 5/07/2022.

L'acquisizione dei CFU previsti per il tirocinio pratico valutativo è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. Il CCLM a ciclo unico procederà alla verifica dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi acquisiti dallo studente dopo un periodo di 10 anni dalla registrazione dell'esame, e alla conferma anche solo parzialmente dei CFU acquisiti.

ART. 5 — PROVA FINALE

1. La prova finale consiste:
 - a. in una prova pratica valutativa (di seguito PPV) che ha lo scopo di verificare le capacità e le competenze professionali acquisite con il tirocinio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione alla professione di Farmacista.

La PPV è organizzata ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 651 del 5/07/2022 ed è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.
 - b. nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento o, su sua delega, dal Presidente della Scuola competente

2. La tesi potrà essere scritta in lingua Inglese preventivamente concordata con il CCLM e in questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta in lingua Inglese.
3. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
4. La tesi presentata per la prova finale sarà resa pubblica nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Le tesi sono pubblicate immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza concessa dagli autori. L'autore della tesi mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

ART. 6 — CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale a ciclo unico è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma
 - a. della media ponderata MP dei voti vi degli esami di base, caratterizzanti, affini o integrativi e a libera scelta, con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum ivici / \sum icii) 110/30$$
Da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano.
 - b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM a ciclo unico e riportati nel regolamento dell'esame di laurea.
4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio purché non inferiore a 4 anni.

TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 7 — OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'allegato 2 e sarà accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e almeno il 90% delle eventuali ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLM.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività simile, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto previsto dal Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti.

ART. 8 — ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 comma del presente Regolamento in relazione all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.
2. Per il sostenimento degli esami del terzo anno è necessario aver superato 40 CFU tra gli specifici insegnamenti indicati nell'Allegato 2.
3. Per il sostenimento degli esami del quarto anno è necessario aver superato 40 CFU tra gli specifici insegnamenti indicati nell'Allegato 2.
4. Per il sostenimento degli esami del quinto anno è necessario aver superato 40 CFU tra gli specifici insegnamenti indicati nell'Allegato 2.

ART. 9 — TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI STUDIO O DA ALTRI ATENEI

1. Il trasferimento da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCLM a ciclo unico o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCLM propone l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
 - per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 10 CFU.
 - per essere ammessi al terzo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 40 CFU.
 - per essere ammessi al quarto anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 60 CFU.
 - per essere ammessi al quinto anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 80 CFU.
3. Nel caso di trasferimento o passaggio al primo anno di corso è necessario avere sostenuto la prova di cui all'art. 2 nei tempi e nei modi previsti nel relativo avviso o bando di ammissione.
4. Nel caso di trasferimento ad anni successivi al primo e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base del numero di CFU riconosciuti; in caso di parità di punteggio, prevarrà la media dei voti degli esami riconosciuti; in caso di ulteriore parità sarà data priorità alla minore età anagrafica. Tali criteri saranno indicati nell'avviso di ammissione.

ART. 10 — RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento dei CFU maturati in Corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCLM a ciclo unico o di una apposita commissione nominata dal CCLM a ciclo unico secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale a ciclo unico della medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea magistrale a ciclo unico di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM a ciclo unico. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del DL 27 gennaio 2012 n. 19;
 - b. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea magistrale a ciclo unico di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché

nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM a ciclo unico.

2. In base alla normativa vigente il CCLM a ciclo unico o una apposita commissione nominata dal CCLM a ciclo unico possono riconoscere fino ad un massimo di 48 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
 - a. conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
 - b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c. conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
3. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 10 anni dalla loro acquisizione.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
 - nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
 - negli altri casi il CCLM delibera motivando quale voto attribuire.

ART. 11 — PIANI DI STUDIO

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM a ciclo unico, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente può inserire "fuori piano":
 - attività formative erogate dal proprio corso di studi ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di studio;
 - attività formative erogate in un diverso corso di studi fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico.Tali attività fuori piano non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.
4. Il piano di studio di ciascuno studente non potrà comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e successive modificazioni.
5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal "Learning Agreement" che individua l'insieme delle attività formative da superare durante la mobilità ed – in corrispondenza – l'insieme delle attività del piano di studio che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio dello studente che segue un programma di mobilità. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

Nel learning agreement andrà precisato

- se lo studente intende sostenere anche tirocini professionalizzanti e nel caso di quale ambito,
- se lo studente intende sostenere anche tirocini pratico-valutativi. In questo caso dovranno essere rispettate le indicazioni previste dal CCLM a ciclo unico per la frequenza del tirocinio pratico-valutativo.

6. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM a ciclo unico.

ART. 12 TUTORATO

1. Il CCLM a ciclo unico può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti.

ART. 13 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Il CCLM a ciclo unico attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica.

ART. 14 — VALUTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 15 — MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal CCLM a ciclo unico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento/ Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM a ciclo unico.

ART. 16 — NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2025/2026.
2. Il presente regolamento si applica anche alle coorti precedenti per quanto riguarda le modifiche conseguenti al D.I. n. 651 del 5/07/2022.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<https://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1012092.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<https://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1012092.pdf>